

Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

Rag. Tedeschi Ugo
Commercialista – Consulente del Lavoro

Rag. Pini Fabiana
Consulente del Lavoro

Dott. Vergioli Riccardo
Commercialista

Avv. Tedeschi Costanza
Servizi legali e contrattuali

Oggetto: DETRAZIONE IRPEF 50-65% CONSENTITA ANCHE CON BONIFICI "ORDINARI" SUI QUALI NON VIENE APPLICATA LA RITENUTA DA BANCHE E POSTE

I bonifici "ordinari" (cioè effettuati senza l'utilizzo dei moduli specifici rilasciati da banche e poste) utilizzati per il pagamento delle spese di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, che non hanno generato l'applicazione della ritenuta dell'8% da parte dell'istituto di credito all'atto di accredito delle somme al beneficiario, non hanno consentito fino a oggi la fruizione delle detrazioni del 50% e del 65%. Con la recente circolare n. 43/E/2016 l'Amministrazione finanziaria ha cambiato l'indirizzo, prevedendo che la detrazione spetti anche nella ipotesi in cui il bonifico bancario o postale utilizzato per il pagamento delle spese sia stato compilato in modo tale da non consentire l'effettuazione della ritenuta di acconto dell'8% all'accredito della somma al beneficiario.

In tali casi, è necessario che il beneficiario dell'accredito (cioè il fornitore) attesti di avere ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità ai fini della loro concorrenza alla determinazione del reddito.

Le regole per l'effettuazione del bonifico "parlante"

L'articolo 16-bis, D.P.R. 917/1986, norma che individua le fattispecie che possono fruire della detrazione Irpef del 50% per ristrutturazioni edilizie, non stabilisce come debbano essere effettuati i pagamenti, ma l'articolo 1, comma 3, D.M. 41/1998 prevede che il pagamento delle spese detraibili deve essere disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Con la risoluzione n. 55/E/2012 l'Agenzia delle entrate ha precisato che la non corretta compilazione del bonifico, per cui non sia possibile operare la ritenuta dell'8% da parte di banche o poste, che deve essere effettuata all'atto dell'accredito di bonifici disposti per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per spese per interventi di miglioramento energetico, non consente di fruire della detrazione di imposta, salva l'ipotesi della ripetizione del bonifico in modo corretto.

I pagamenti effettuati mediante bonifico dai contribuenti che intendono avvalersi della detrazione Irpef del 50% o del 65% corrispondono a fatture emesse da parte dei fornitori che agiscono nell'ambito del reddito di impresa o del reddito di lavoro autonomo:

- per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione Irpef del 50%) la ritenuta dell'8% ha un ambito generalizzato, in quanto il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale "parlante" costituisce la modalità obbligatoria per usufruire della detrazione;
- per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (detrazione Irpef/Ires del 65%) l'obbligo di effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale "parlante" si ha solo per le spese sostenute da soggetti non titolari di reddito d'impresa.

L'apertura dell'Agenzia delle entrate che consente l'effettuazione di bonifici "ordinari"

Come accennato in precedenza, l'Agenzia delle entrate ha per la prima volta con la circolare n. 43/E/2016 affermato il principio secondo cui la detrazione spetta anche qualora non sia stata effettuata la ritenuta dell'8% all'atto di accredito del bonifico al beneficiario.

In tali casi, è necessario che il fornitore beneficiario del bonifico attesti in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di avere ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito. Tale documentazione dovrà essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione in sede di presentazione della propria dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Considerato che l'esecuzione del bonifico bancario o postale con la modalità "parlante" non comporta maggiori oneri rispetto all'esecuzione del bonifico "ordinario", si consiglia la gentile Clientela che intende fruire delle detrazioni del 50% e/o del 65% di continuare a eseguire il pagamento delle spese mediante l'esecuzione di bonifici "parlanti" che consentano l'esecuzione della ritenuta di acconto dell'8% da parte delle banche o poste.

Solo in tal modo, infatti, sarà possibile evitare di dover ricontattare il fornitore al fine di farsi produrre la necessaria autocertificazione senza la quale la detrazione potrà essere contestata dall'amministrazione finanziaria. È infatti preferibile limitare il ricorso all'autocertificazione da parte del fornitore solo nei casi "irrimediabili", correlati ad esempio alla mancata consapevolezza che le spese sostenute potessero essere detratte.

Fac-simile dichiarazione sostitutiva fornitore

L'impresa Energia Viva srl fattura in data 30 novembre 2016 al sig. Neri Giovanni un intervento di riqualificazione energetica eseguito sulla abitazione dello stesso soggetto privato. La fattura emessa dall'impresa espone un corrispettivo imponibile pari a 12.000 euro assoggettato a Iva al 10% per 1.200 euro: il totale della fattura è pari a 13.200 euro. Il sig. Neri bonifica la fattura ricevuta dimenticandosi di utilizzare i moduli specifici che consentono l'effettuazione del bonifico "parlante".

L'impresa Energia Viva Srl rilascia la seguente autocertificazione al sig. Neri Giovanni, che gli consente di fruire della detrazione Irpef del 65% (in possesso anche di tutti gli altri requisiti quali invio all'ENEA):

Autocertificazione ai sensi dell'articolo 46, D.P.R. 445/2000

La società Energia Viva Srl, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in persona del legale rappresentante sig. Rossi Francesco, dichiara che il corrispettivo esposto sulla fattura n. 302 del 30 novembre 2016 pari a 12.000 euro, oltre all'imposta sul valore aggiunto pari a 1.200 euro, sono stati incassati mediante l'accredito di un bonifico bancario pari a 13.200 euro in data 12 dicembre 2016 (si allega la contabile dell'avvenuto accredito del bonifico). Adottando la società Energia Viva Srl per obbligo di legge un regime di contabilità ordinaria, le somme sono incluse nella contabilità dell'impresa e, nello specifico, la somma di 12.000 euro è contabilizzata come "Ricavo" del periodo di imposta 2016 e concorre alla determinazione del reddito del medesimo periodo di imposta e la somma di 1.200 euro è contabilizzata come "Iva conto vendite" che rientra nella liquidazione mensile Iva del mese di novembre 2016.

Mantova, 18 dicembre 2016

Per Energia Viva S.r.l.
Rossi Francesco